

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 10 AGOSTO 2007



BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

IIº PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il costo annuale è di € 77,47 da versare sul c.c.p. nº 12101671 specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero 0862 364665.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito http://bura.regione.abruzzo.it oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla: Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. nº 12101671 intestato a: Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €.1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite email all'indirizzo bura@regione.abruzzo.it

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite c.c.p. nº 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: € 1,29 Arretrati, solo se disponibili, € 1,29.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. Palazzo Farinosi-Branconi Piazza San Silvestro 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 11.07.2007, n. DH4/139:

DETERMINAZIONE 11.07.2007, n. DH4/140:

Regolamento CE n. 1623/2000 - Proroga riconoscimento di "Distillatore" alla Società Vinicola Adriatica S.p.a. - Frazione San Leonardo di Ortona (CH), Legale rappresentante Tiberio Alberto, nato il 16.02.55 a

Casalbordino (CH) ed ivi residente in Contrada Difesa Vecchia n. 15...... Pag. 7

DETERMINAZIONE 23.07.2007, n. DH4/141:

DETERMINAZIONE 30.07.2007, n. DH4/143:

Regolamento CE n. 1623/2000 - Rinnovo riconoscimento di "Distillatore" alla Distilleria Grimaldi s.n.c. - C.da Fonte San Giovanni, 1/A - Montazzoli (CH), di Grimaldi Rosetta e C. - nata a Roccaspinalveti (CH), il 13.10.61 e residente in C.da Fonte San Giovanni, 15 - Montazzoli (CH)....... Pag. 12

DETERMINAZIONE 03.08.2007, n. DH4/149:

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 11.07.2007, n. DH4/139:

Regolamento CE n. 1623/2000 - Proroga riconoscimento di "Distillatore" alla Distilleria D'Auria S.P.A. - Villa Caldari di Ortona (CH), Legale rappresentante D'Auria Nicola nato il 17.02.65 ad Ortona (CH) ed ivi residente in Villa Caldari Via Macinini n. 68.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. CEE 1623/2000 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Titolo III dello stesso Regolamento 1623/2000 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni previste dal Reg. CE 1493/99:

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23.04.2001, avente per oggetto "Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore";

Visto in particolare che il D.M. demanda alle Regioni le 4 modalità per il riconoscimento di cui trattasi ai soggetti in possesso di determinati requisiti ed i cui stabilimenti siano ubicati nel territorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regiona-

le n. 170 del 29.03.2002, recante "Istituzione dell'Albo regionale e riconoscimento dei distillatori, assimilati produttori, ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001";

Preso atto che la stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002 stabilisce che al riconoscimento si provvede con determinazione dirigenziale, previa istruttoria favorevole del Servizio competente e che i soggetti riconosciuti vengono iscritti nell'apposito Albo regionale ed i loro nominativi trasmessi al MIPAAF per l'iscrizione nell'Elenco nazionale:

Vista la determina Dirigenziale n. DH4/91 del 23.07.02 con la quale è stato riconosciuto alla ditta Distilleria D'Auria S.P.A. - Villa Caldari di Ortona (CH), Legale rappresentante D'Auria Nicola nato il 17.02.65 ad Ortona (CH) ed ivi residente in Villa Caldari Via Macinini n.68, la qualifica di "Distillatore" per la durata di cinque anni;

Vista la domanda della ditta Distilleria D'Auria S.P.A. Villa Caldari di Ortona (CH), in data 28.05.07 port. 56844, intesa ad ottenere la proroga del riconoscimento di "distillatore" ai sensi del Reg.CE 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001;

Visto, il verbale istruttorio redatto in data 22.06.07 dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali", nel quale viene espresso parere favorevole al riconoscimento della predetta Distilleria;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla proroga del riconoscimento di "Distillatore" alla ditta "Distilleria D'Auria S.P.A. Villa Caldari di Ortona (CH) ed alla sua iscrizione al n. 1 dell'Albo regionale dei distillatori assimilati ai produttori, ai sensi del Reg. CE 1623/2000e del D.M. 23.04.2001;

Vista la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

- di prorogare per ulteriori anni cinque il riconoscimento di "distillatore", ai sensi del Reg.(CE) 1623/2000 e del Decreto MIPA-AF 23.04.2001, alla ditta Distilleria D'Auria S.P.A. Villa Caldari di Ortona (CH);
- di confermare l'iscrizione della medesima distilleria al n. 1 dell'Albo Regionale dei Distillatori, assimilati ai distillatori ed assimilati ai produttori di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2003 e del D.Lgs 223/01;
- di trasmettere la presente determinazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali ed all'AGEA - Agenzia per le

- Erogazioni in Agricoltura, per quanto di loro competenza;
- di inviare per la pubblicazione al *BURA* la presente determinazione.

La distilleria in oggetto è tenuta al rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dr. Giorgio D'Ascanio**

Segue allegato



Oggetto: Regolamento (CE) n. 1623/2000 - D.M. 23.04.2001 - DGR n. 170/2002.

Ditta Distilleria D'Auria S.P.A.- Villa Caldari -Ortona (CH), legale rappresentante D'Auria Nicola nato ad Ortona (CH) ed ivi residente in Villa Caldari Via Macinini n. 68. Proroga del riconoscimento dell'iscrizione all'albo Regionale dei distillatori.

VERBALE ISTRUTTORIO

Visto il Regolamento (CE) n.1623/2000, recante le modalità di applicazione delle distillazioni previste dal Reg.(CE) 1493/99;

Visto il Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) del 23.04.01 che disciplina le modalità per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002, avente per oggetto" Riconoscimento per l'iscrizione all'albo Regionale dei distillatori, assimilati ai produttori ai sensi del Regolamento (CE) n. 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n.DH4/91 del 23.07.2002, con la quale alla Distilleria D'Auria S.P.A. Villa Caldari di Ortona (CH) è stata riconosciuta la qualifica di " Distillatore " e l'iscrizione della medesima distilleria al n. 1 dell'Albo Regionale, di cui alla D.G.R. n. 170 del 29.03.02;

Considerato che la durata del riconoscimento è di anni cinque , a decorrere dalla data del 31.07.02;

Vista la domanda, attestante anche le variazioni intervenute, presentata in data 28.05.07 prot. 56844 dalla ditta Distilleria D'Auria S.P.A. Villa Caldari di Ortona (CH), intesa ad ottenere la proroga al riconoscimento di" Distillatore";

Esaminata la documentazione tecnica amministrativa allegata alla richiesta di rinnovo al riconoscimento di" Distillatore" della Distilleria D'Auria S.P.A. di Villa Caldari di Ortona (CH);

Riscontrato che la stessa documentazione risponde a quella prevista dalla suddetta D.G.R.n.170 del 29.03.2002;

Atteso che, il giorno 21.06.07, alle ore 11,00 i sottoscritti Dott. Giovanni Angarano e Per. Agr. Maurizio Sulpizio, Funzionari della Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato, si sono recati, su incarico del Dirigente del Sevizio, presso lo stabilimento della Ditta D'Auria S.P.A. di Villa Caldari di Ortona (CH) per effettuare un sopralluogo in relazione all'istruttoria della domanda di rinnovo e che sul posto hanno potuto constatare la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1623/2000, del D.M. 23.04.2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002;

Si Esprime

Parere favorevole alla proroga del riconoscimento di "Distillatore" per la durata di anni cinque, fermo restando le condizioni richieste dalla normativa soprarichiamata

Distilleria D'Auria S.P.A. di Villa Caldari di Ortona (CH)

I Tecnici Istruttori:

Dott. Giovarni Angarano Per. Agr. Maurizio Sulpizio

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 11.07.2007, n. DH4/140:

Regolamento CE n. 1623/2000 - Proroga riconoscimento di "Distillatore" alla Società Vinicola Adriatica S.p.a. - Frazione San Leonardo di Ortona (CH), Legale rappresentante Tiberio Alberto, nato il 16.02.55 a Casalbordino (CH) ed ivi residente in Contrada Difesa Vecchia n. 15.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. CEE 1623/2000 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Titolo III dello stesso Regolamento 1623/2000 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni previste dal Reg. CE 1493/99;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23.04.2001, avente per oggetto "Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore";

Visto in particolare che il D.M. demanda alle Regioni le 4 modalità per il riconoscimento di cui trattasi ai soggetti in possesso di determinati requisiti ed i cui stabilimenti siano ubicati nel territorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002, recante "Istituzione dell'Albo regionale e riconoscimento dei distillatori, assimilati produttori, ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001";

Preso atto che la stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002 stabilisce che al riconoscimento si provvede con

determinazione dirigenziale, previa istruttoria favorevole del Servizio competente e che i soggetti riconosciuti vengono iscritti nell'apposito Albo regionale ed i loro nominativi trasmessi al MIPAAF per l'iscrizione nell'Elenco nazionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH4/96 del 5.09.02 con la quale è stata riconosciuta alla ditta Società Vinicola Adriatica S.p.a. - Frazione San Leonardo di Ortona (CH) la qualifica di Distillatore per la durata di anni cinque;

Vista la domanda della ditta Distilleria Società Vinicola Adriatica S.p.a. - Frazione San Leonardo di Ortona (CH), Legale rappresentante Tiberio Alberto, in data 5.06.07 prot. 59829, intesa ad ottenere la proroga del riconoscimento di "distillatore" in ai sensi del Reg.CE 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001;

Visto, il verbale istruttorio redatto in data 11.07.07 dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali", nel quale viene espresso parere favorevole alla proroga del riconoscimento della predetta Distilleria;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla proroga del riconoscimento di "Distillatore" alla "Società Vinicola Adriatica S.p.a. Frazione San Leonardo di Ortona (CH), legale rappresentante Tiberio Alberto", ed alla sua iscrizione al n. 3 dell'Albo regionale Distillatori, assimilati ai distillatori ed assimilati ai produttori, ai sensi Reg. CE 1623/2000e del D.M. 23.04.2001;

Vista la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

 di prorogare per ulteriori anni cinque il riconoscimento di "distillatore", ai sensi del Reg.(CE) 1623/2000 e del Decreto MIPA-AF 23.04.2001, alla ditta Distilleria "Società Vinicola Adriatica S.p.a. Frazione San Leonardo di Ortona (CH), legale rappresentante Tiberio Alberto nato il 16.02.55 a Casalbordino (CH) ed ivi residente in Contrada Difesa Vecchia n. 15;

- di confermare l'iscrizione della medesima distilleria al n. 3 dell'Albo Regionale dei Distillatori, assimilati ai distillatori ed assimilati ai produttori di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2003 e del D.Lgs 223/01;
- di trasmettere la presente determinazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali ed all'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per quanto di lo-

ro competenza;

- di inviare per la pubblicazione al *BURA* la presente determinazione.

La distilleria in oggetto è tenuta al rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dr. Giorgio D'Ascanio**

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Regolamento (CE)n.1623/2000-D.M. 23.04.2001-DGR n. 170/2002. Distilleria Società Vinicola Adriatica S.P.A.- Frazione San Leonardo Ortona (CH), legale rappresentante Tiberio Alberto nato a Casalbordino (CH) il 16.02.1955,ed ivi residente in Contrada Difesa Vecchia n.15.

Proroga del riconoscimento all'iscrizione all'Albo Regionale dei distillatori.

VERBALE ISTRUTTORIO

Visto il Regolamento (CE) n.1623/2000, recante le modalità di applicazione delle distillazioni previste dal Reg.(CE) 1493/99;

Visto il Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) del 23.04.01 che disciplina le modalità per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002, avente per oggetto" Riconoscimento e l'iscrizione all'albo Regionale dei distillatori, assimilati ai produttori ai sensi del Regolamento (CE) n. 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001; Vista l'Ordinanza Dirigenziale n.DH4/96 del 05.09.2002, con la quale è stata riconosciuta la qualifica di "Distillatore" e l'iscrizione della medesima distilleria al n. 3 dell'Albo Regionale dei distillatori, assimilati ai produttori di cui alla D.G.R. n.170 del 29.03.02;

Considerato che la durata del riconoscimento è di anni cinque, a decorrere dalla data del 31.07.07 al 2012;

Vista la domanda di proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata in data 5.05.07 prot. 59829 dalla ditta Società Vinicola Adriatica S.P.A. Frazione San Leonardo - Ortona (CH), legale rappresentante Tiberio Alberto nato a Casalbordino (CH) il 16.02.1955,ed ivi residente in Contrada Difesa Vecchia n. 15, intesa ad ottenere il rinnovo al riconoscimento di' Distillatore";

Esaminata la documentazione tecnica amministrativa allegata alla richiesta di rinnovo al riconoscimento di' Distillatore", della Distilleria Società Vinicola Adriatica S.P.A.- Frazione San Leonardo Crtona (CH), legale rappresentante Tiberio Alberto nato a Casalbordino (CH) il 16.02.1955,ed ivi residente in Contrada Difesa Vecchia n.15 **Riscontrato** che la stessa documentazione risponde a quella prevista dalla suddetta D.G.R.n.170 del 29.03.2002;

Atteso che, il giorno 10.07.07 il sottoscritto Per. Agr. Maurizio Sulpizio, incaricato dal Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, si è recato presso lo stabilimento della Distilleria "Società Vinicola Adriatica S.P.A.- Frazione San Leonardo Ortona (CH)", per effettuare un sopralluogo in relazione all'istruttoria della dornanda di rinnovo e che sul posto ha potuto constatare la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1623/2000, del D.M. 23.04.2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002;

Si Esprime

Parere favorevole alla proroga del riconoscimento di "Distillatore" per la durata di anni cinque, fermo restando le condizioni richieste dalla normativa soprarichiamata alla: Distilleria Società Vinicola Adriatica S.p.a. di Frazione San Leonardo Ortona (CH), legale rappresentante Tiberio Alberto di Casalbordino (CH).

Pescara 11.07.07



Il Tecnico Istruttore Per. Agr. Majurizio Sulpizio

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 23.07.2007, n. DH4/141:

Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 – DGR n. 845 del 24.07.2006 – Determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2007/2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24/7/2000 e successive modifiche e integrazioni, che fissa talune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";

Visto, in particolare, l'art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopraccitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:

- stabiliscono il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);
- stabiliscono che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo nor-

- mato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato delle Repressioni Frodi (comma 3);
- 3. vietano qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);
- 4. individuano i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006, con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia, di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Considerato che per l'annata 2007/2008 si è verificato un andamento climatico tale da determinare un significativo anticipo del decorso fenologico della vite;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

1. Di stabilire:

- che il periodo vendemmiale per la campagna 2007/2008 è fissato dal 01.08.07 al 21.11.2007;
- che il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinari sono consentite, ha inizio il 01.08.07 e ha il termine il 31.12.2007;
- che le fermentazioni spontanee che av-

vengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente denunciate a mezzo di telegramma, al MIPAAF - Istituto Centrale per la Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara, precisando:

- numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all'art. 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, in cui ha luogo la fermentazione;
- natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell'allegato I al Reg. 1493/99;
- 3. quantità e designazione del prodotto in fermentazione;
- 4. colore (bianco, rosso, rosato).
- che è vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2007 fatta eccezione per:
 - quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vivi spumanti naturali;
 - quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
 - la produzione di vini frizzanti;
 - i vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia "passito".
- che per la produzione di vini a tipologia "passito" IGT e DOC è autorizzata la fermentazione e/o la rifermentazioni dopo il 31.12.2007 previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF -Istituto Centrale per la Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara.
- Per la produzione di vini frizzanti e spumanti, la pratica della fermentazione e/o rifermetazione dopo il 31/12/2007 è au-

- torizzata fino alla data di inizio della campagna vendemmiale 2008-2009.
- che le pratiche di cui ai precedenti penultimo ed ultimo capoverso (vini a tipologia "passito" IGT e DOC e dei vini spumanti) sono consentite purchè:
 - 1. l'inizio delle lavorazioni venga denunciato allo stesso Ispettorato con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:
 - a) le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;
 - b) il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;
 - c) la denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale;
- che la fermentazione e/o rifermentazione sia dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate con l'osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82; la fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del DM del MIPAAF 29 luglio 2004.
- che a norma dell'art. 14 del Reg. CE 884/2001, le suddette pratiche devono essere annotate su appositi registri di lavorazioni.
- che la detenzione di vinacce è vietato dopo il trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale (art. 14 della legge n. 82).
- La detenzione delle fecce è vietata dopo il trentesimo giorno dall'ottenimento.
- che i sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) sono soggetti alle nor-

me relative alle prestazioni obbligatorie contenute nell'art. 27 del Reg. CE 1493/99 e nel Titolo III Capo I del Reg. CE 1623/2000 ed al DM del MIPAAF 2 maggio 2006.

- che salvo le deroghe previste dall'articolo 8 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, i mosti aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all'8% in volume devono essere sottoposti a vinificazione separata ed addizionati, al momento dell'ottenimento, di 50 g. di sale raffinato del Monopolio di Stato per un quintale di prodotto (D.M. 16/10/1969), per essere successivamente impiegati nella produzione di vini destinati all'acetificazione o alla distillazione.
- che i quantitativi delle uve, varietà Regina e Regina dei Vigneti, eccedenti i 100 quintali per ettaro e raccolte nella provincia di Chieti, che non siano destinate al consumo umano diretto, nonché i prodotti da essi ottenuti, ai sensi del D.M. 19.12.200, devono essere direttamente avviate per la detenzione e successiva trasformazione, in stabilimenti a ciò appositamente destinati ai sensi dell'art. 4 par.fi 2-3 del D.M. 19.12.2000:
- che i vini ottenuti dalle uve varietà Regina e Regina dei Vigneti eccedenti i 100 quintali per ettaro raccolte nella provincia di Chieti devono sottostare alla disciplina dell'art. 28 par. 1 Reg. CE 1493/99.
- che le uve da tavole ed i prodotti da essi ottenuti devono essere direttamente avviate per la detenzione e successivamente trasformazione in stabilimenti a ciò appositamente destinati ai sensi dell'art. 4 par. 1 e 3 del D.M. 19.12.2000.
- 2. Di far pubblicare integralmente la presente determinazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito in-

- ternet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- 3. Di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Direzione Agricoltura costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;
- 4. Di far pubblicare integralmente la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 5. Di invitare i signori Sindaci dei Comuni interessati a dare alla presente Determina la massima diffusione a mezzo di avvisi murali ed altri mezzi idonei di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Giorgio D'Ascanio**

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 30.07.2007, n. DH4/143:

Regolamento CE n. 1623/2000 - Rinnovo riconoscimento di "Distillatore" alla Distilleria Grimaldi s.n.c. - C.da Fonte San Giovanni, 1/A - Montazzoli (CH), di Grimaldi Rosetta e C. - nata a Roccaspinalveti (CH), il 13.10.61 e residente in C.da Fonte San Giovanni, 15 - Montazzoli (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. CEE 1623/2000 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Titolo III dello stesso Regolamento 1623/2000 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni previste dal Reg. CE

1493/99;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23.04.2001, avente per oggetto "Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore";

Visto in particolare che il D.M. demanda alle Regioni le 4 modalità per il riconoscimento di cui trattasi ai soggetti in possesso di determinati requisiti ed i cui stabilimenti siano ubicati nel territorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002, recante "Istituzione dell'Albo regionale e riconoscimento dei distillatori, assimilati produttori, ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001";

Preso atto che la stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002 stabilisce che la riconoscimento si provvede con determinazione dirigenziale, previa istruttoria favorevole del Servizio competente e che i soggetti riconosciuti vengono iscritti nell'apposito Albo regionale ed i loro nominativi trasmessi al MIPAAF per l'iscrizione nell'Elenco nazionale;

Vista la determina Dirigenziale n. DH4/92 del 23.07.02 con la quale è stato riconosciuto alla ditta Distilleria Grimaldi s.n.c.- C.da Fonte San Giovanni, 1/A - Montazzoli (CH), di Grimaldi Rosetta e C. - nata a Roccaspinalveti (CH), il 13.10.61 ed ivi residente in Via Serre n. 47. la qualifica di "Distillatore" per la durata di cinque anni;

Vista la domanda della ditta Distilleria Grimaldi s.n.c. - C.da Fonte San Giovanni, 1/A - Montazzoli (CH), presentata in data 31.05.07 prot. 58568, da Grimaldi Rosetta nata a Roccaspinalveti (CH) il 13.10.61 e residente a Montazzoli (CH) C.da Fonte San Giovanni, 15 intesa ad ottenere la proroga del riconoscimento di "distillatore" ai sensi del Reg. CE 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001;

Visto, il verbale istruttorio redatto in data

26.07.07 dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali", nel quale viene espresso parere favorevole alla proroga del riconoscimento della predetta Distilleria;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla proroga del riconoscimento di "Distillatore" alla ditta "Distilleria Grimaldi s.n.c. - C.da Fonte San Giovanni, 1/A - Montazzoli (CH), di Grimaldi Rosetta e C. - nata a Roccaspinalveti (CH) il 13.10.61 e residente a Montazzoli (CH) C.da Fonte San Giovanni, 15, ed alla sua iscrizione al n. 2 dell'Albo regionale dei Distillatori, assimilati ai distillatori ed assimilati ai produttori ai sensi Reg. CE 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001;

Vista la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

- di prorogare per ulteriori cinque anni il riconoscimento di "distillatore", ai sensi del Reg.(CE) 1623/2000 e del Decreto MIPA-AF 23.04.2001, alla ditta Distilleria Grimaldi s.n.c. C.da Fonte San Giovanni, 1/A Montazzoli (CH), di Grimaldi Rosetta e C. nata a Roccaspinalveti (CH) il 13.10.61 e residente a Montazzoli (CH) C.da Fonte San Giovanni, 15;
- di confermare l'iscrizione della medesima distilleria al n. 2 dell'Albo Regionale dei Distillatori, assimilati ai distillatori ed assimilati ai produttori di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2003 e del D. Lgs 223/01
- di trasmettere la presente determinazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali ed all'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per quanto di loro competenza;
- di inviare per la pubblicazione sul *BURA* la presente determinazione.

La distilleria in oggetto è tenuta al rispetto

delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Giorgio D'Ascanio**

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1623/2000 - D.M. 23.04.2001 - DGR n. 170/2002.

Ditta Distilleria Grimaldi s.n.c., di Grimaldi Rosetta e C con Sede in C.da Fonte San Giovanni n. 1/A di Montazzoli (CH). Proroga del riconoscimento dell'iscrizione all'albo Regionale dei distillatori.

VERBALE ISTRUTTORIO

Visto il Regolamento (CE) n.1623/2000, recante le modalità di applicazione delle distillazioni previste dal Reg.(CE) 1493/99;

Visto il Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) del 23.04.01 che disciplina le modalità per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002, avente per oggetto" Riconoscimento per l'iscrizione all'albo Regionale dei distillatori, assimilati ai produttori ai sensi del Regolamento (CE) n. 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n.DH4/91 del 23.07.2002, con la quale alla Distilleria Ditta Distilleria Grimaldi s.n.c., di Grimaldi Rosetta e C con Sede in C.da Fonte San Giovanni n. 1/A di Montazzoli (CH) è stata riconosciuta la qualifica di "Distillatore " e l'iscrizione della medesima distilleria al n. 2 dell'Albo Regionale, di cui alla D.G.R. n. 170 del 29.03.02;

Considerato che la durata del riconoscimento è di anni cinque , a decorrere dalla data del 31.07.02;

Vista la domanda, attestante anche le variazioni intervenute, presentata in data 31.05.07 prot. RA 58568 dalla ditta Distilleria Ditta Distilleria Grimaldi s.n.c., di Grimaldi Rosetta e C con Sede in C.da Fonte San Giovanni n. 1/A di Montazzoli (CH)), intesa ad ottenere la proroga al riconoscimento di" Distillatore";

Esaminata la documentazione tecnica amministrativa allegata alla richiesta di rinnovo al riconoscimento di" Distillatore" della Distilleria Ditta Distilleria Grimaldi s.n.c., di Grimaldi Rosetta e C con Sede in C.da Fonte San Giovanni n. 1/A di Montazzoli (CH); Riscontrato che la stessa documentazione risponde a quella prevista dalla suddetta D.G.R.n.170 del 29.03.2002;

Atteso che, il giorno 25.07.07, il sottoscritto Per. Agr. Maurizio Sulpizio, Funzionario della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura – Servizio Produzioni Agricole e Mercato, si è recato, su incarico del Dirigente del Sevizio, presso lo stabilimento della Ditta Ditta Ditta Distilleria Grimaldi s.n.c. , di Grimaldi Rosetta e C con Sede in C.da Fonte San Giovanni n. 1/A di Montazzoli (CH) per effettuare un sopralluogo in relazione all'istruttoria della domanda di proroga e che sul posto ha potuto constatare la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1623/2000, del D.M. 23.04.2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 29.03.2002 ;

Si Esprime

Parere favorevole alla proroga del riconoscimento di "Distillatore" per la durata di anni cinque, fermo restando le condizioni richieste dalla normativa soprarichiamata alla:

Ditta Distilleria Grimaldi s.n.c., di Grimaldi Rosetta e C con Sede in C.da Fonte San Giovanni 1/A di Montazzoli (CH).

Il Tecnico Istruttore:

Per. Agri Maurizio Sulpizio

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 03.08.2007, n. DH4/149:

Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 – DGR n. 845 del 24.07.2006 – Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT, dei vini atti a dare vini spumanti e dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) per la Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2007/2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e, in particolare:

- l'allegato V, lettere C) e D), che prevede che, qualora le condizioni climatiche in talune zone vitivinicole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;
- l'allegato V, lettera H), punto 4, che prevede che, ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e per le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvée" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;
- l'allegato VI, lettera F), punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo

richiedano, gli Stati membri possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare vini di qualità (V.Q.P.R.D.) e per i quali l'aumento non può superare i limiti di cui all'allegato V, sezione C, punto 3;

Visto il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24/7/2000 e successive modifiche e integrazioni, che fissa talune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";

Visto, in particolare, l'art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopraccitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:

autorizzino l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a
diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD (Vini
di Qualità Prodotti in Regioni Determinate)
e delle partite per l'elaborazione dei vini
spumanti, dei (VSQPRD) vini spumanti di
qualità prodotti in regioni determinate (comma 2);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Visto il Decreto del MIPAAF n. 1985 del

4.08.2006 recante "Disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia";

Vista la richiesta, formulata, con nota n. 22 del 25.04.2007 pervenuta alla Direzione Agricoltura in data 30.07.07 prot. 80892, dal "Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo", riconosciuto ai sensi della legge n. 164/92, con la quale si chiede dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) e delle partite di uve per l'elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

Viste le relazioni tecniche pervenute al Servizio, con le quali:

- ARSSA Ente Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo;
- CRIVEA Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo;
- 3. **AEEI** Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani;
- CAR Centro Agrometeorologico Regionale;

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo le condizioni climatiche sfavorevoli verificatesi durante la campagna viticola 2007-2008 giustificano dal punto di vista tecnico l'utilizzo dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) e delle partite di uve per l'elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

- di autorizzare, nelle aree viticole della Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 2007-2008, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve destinate a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) nonché delle partite di uve per l'elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;
- di stabilire che le operazioni di arricchimento siano effettuate secondo modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi;
- 3. di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul *BURA* costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;
- 5. di far pubblicare integralmente la presente determinazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- di inviare copia del presente provvedimento al MIPAAF - Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari – Direzione Generale delle Politiche Agricole – Polagr. IV – Via XX Settembre, 20 – Roma;
- 7. di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e all'Ispettorato Centrale delle Repressioni Frodi per l'Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Giorgio D'Ascanio**

SERVIZIO B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso

AVVISO AGLI UTENTI

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita

da

Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

a

Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila

si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax


AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudichevole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.





DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Palazzo Farinosi - Branconi, PIAZZA S. SILVESTRO
67100 - L'Aquila

centralino: 0862 3631 Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670 Fax. 0862 364665

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it